



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 286

DETERMINAZIONE

del 06 maggio 2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI NOLEGGIO 13” PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - LOTTO 6 “VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE” – RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE. IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- con Determina n. del 562 del 27/10/2018 attraverso la Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio 13 – Lotto 6 - Vetture con allestimento Polizia Locale si era provveduto al noleggio a lungo termine di un veicolo senza conducente con la ditta LEASE PLANITALIA con sede in Roma in Viale A. Marchetti n. 105 – Roma – P.I. 02615080963;
- l’auto veniva consegnata l’11 dicembre 2019 e pertanto il termine di inizio contratto decorre da tale data e il noleggio è stato previsto per mesi 48 e cioè fino al 10/12/2023;
- con Determina n. 826 del 07/12/2023 veniva rinnovato il contratto suddetto di noleggio per ulteriori 12 mesi e cioè fino al 10/12/2024.
- il veicolo a noleggio veniva restituito al mittente alla scadenza naturale e in data 21/01/2025 veniva richiesto da parte di LeasePlan Italia S.p.A. l’importo di Euro 343,60 per il risarcimento dei danni previsti a fine contratto come da perizia depositata agli atti;
- attraverso il portale dedicato, veniva richiesto l’accesso alla perizia per valutare l’entità dei danni;
- dopo vari solleciti in data 12/03/2025 veniva inoltrato al presente ufficio il link per poter accedere alla perizia in questione;
- dalla perizia si appura che i danni riguardano principalmente gli interni e che sono di modesta entità;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 90 del 20/02/2025 si prendeva atto della comunicazione Prot. n. 7106 del 19/02/2025 da parte della Società LeasePlan s.p.a. dell’avvenuta fusione a far data dal 7 febbraio 2025 con la società ALD Automotive s.r.l., con sede in VIALE LUCA GAURICO 187 - 00143 - ROMA (RM) C.F. 07978810583, P.IVA 01924961004.

Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario impegnare l'importo di € 343,60 sul Cap. 620/0 (codice livello V - U. 1.03.02.09.001) del Bilancio 2025/2027, esercizio 2025, per far fronte alla spesa prevista;

Visto l'allegato 5 – Capitolato tecnico della Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio 13 – Lotto 6 - Vetture con allestimento Polizia Locale che al paragrafo 2.13 – Restituzione del veicolo che per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso, mentre rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non sono ricondotti al normale stato di usura, ma devono essere considerati danni e pertanto risarciti a fine contratto.

Vista la perizia depositata agli atti con cui si evidenziano danni alla carrozzeria interna dell'auto targata YA218AP.

Dato atto che l'affidatario si è assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita agli atti e che il C.I.G. è **B69DAF66C4**;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con G.C. n. 208 del 22/11/2024;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- il contraente dovrà certificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D. L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D. L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1,

lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025/2027 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare l'obiettivo strategico 03.1, nonché il connesso obiettivo operativo 3.1.2.01;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma pari ad € 343,60 per il risarcimento dei danni previsti a fine contratto come da perizia depositata agli atti che trova copertura al cap. 620/0 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

Riconosciuto che il presente provvedimento è coerente con i documenti di programmazione anzi richiamati;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 2) Di impegnare la somma pari ad € 343,60 per il risarcimento dei danni previsti a fine contratto come da perizia depositata agli atti a favore di ALD Automotive s.r.l., con sede in VIALE LUCA GAURICO 187 - 00143 - ROMA (RM) C.F. 07978810583, P.IVA 01924961004 che trova copertura al cap. 620/0 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025 attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n 7 del Decreto Legislativo 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) di cui al Piano finanziario dei conti: U. 1.03.02.09.001.
- 3) Di provvedere, ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. 33/2013 e L. 190/2012 art. 1 comma 32, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
- 4) Di dare atto che:
- ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 la sopracitata Società, con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed il codice CIG è **B69DAF66C4**;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- 5) Di individuare quale responsabile unico del progetto a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il sig. Enrico Accamo.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 06 maggio 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

PL/DC/mb

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa